



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Servizi Economici Patrimoniali e Logistici

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Affidamento mediante accordo quadro, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all'Ateneo- triennio 2022/2025.

Durata dell'appalto tre anni.

(Decorrenza presunta 01.11.2022 al 31.10.2025)

INDICE

- 1) Oggetto del contratto;
- 2) Durata dell'affidamento;
- 3) Ammontare complessivo;
- 4) Condizioni generali e particolari - Norme regolatrici;
- 5) Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
- 6) Modalità e termini per l'esecuzione della prestazione;
- 7) Disposizioni in materia di sicurezza e duvri;
- 8) Verifiche e controlli

- 9) Macchine, attrezzature e materiali
- 10) Subappalto
- 11) Costituzione e gestione Anagrafica Tecnica
- 12) Penali;
- 13) Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni;
- 14) Garanzie danni e assicurazione obbligatoria;
- 15) Danni subiti dall'Impresa Appaltatrice;
- 16) Assicurazioni obbligatorie del personale;
- 17) Ripristini;
- 18) Risoluzione del contratto d'appalto;
- 19) Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria
- 20) Spese di contratto e oneri fiscali;
- 21) Responsabile del Procedimento e DEC;
- 22) Responsabile del contratto;
- 23) Marche, materiali e prescrizioni generali;
- 24) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore;
- 25) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'operatore economico
- 26) Rinnovo
- 27) Patto di integrità
- 28) Documenti allegati

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto consiste nell'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all'Ateneo, con la sola esclusione dei rifiuti consistenti in sorgenti e prodotti radioattivi e dei recipienti metallici contenenti gas tecnici esausti sotto pressione.

Benché le categorie dei rifiuti possibili e per le quali potrà essere richiesto lo smaltimento sono esaustivamente elencate nell'allegato n. 4 redatto in base ai codici della classificazione europea dei tipi di rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consiste prevalentemente nel ritiro delle seguenti categorie:

Rifiuti speciali di natura chimica quali:

- reflui e solidi provenienti da processi chimici da attività di didattica e di ricerca, ivi comprese le resine a scambio ionico esauste e gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
- Soluzioni esauste di sviluppo e fissaggi fotografico;
- Reagenti e solventi obsoleti di laboratorio inorganici ed organici o di qualunque natura, ivi compreso eventuali trattamenti di riduzione ed inertizzazione necessari per la movimentazione e trasporto in condizioni di sicurezza;
- Olii esausti minerali e sintetici;
- Filtri esausti provenienti da cappe di laboratori;
- Farmaci scaduti;
- Lampade al neon esauste;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e apparecchiature scientifiche esauste o fuori uso;

Rifiuti sanitari quali:

- Rifiuti sanitari, sterilizzati e non sterilizzati, ivi comprese le lettiere da stabulario anche potenzialmente infette;
- Carcasse di parti anatomiche di animali e-o umane trattate e non trattate, provenienti da laboratori e attività di ricerca, con o senza liquido conservativo;
- Reflui costituiti da acqua con tracce di formalina, glutaraldeide, disinfettanti, detergenti e materiale biologico umano;
- Rifiuti provenienti da ricerca medica, biologica, veterinaria o zootecnica, e similari;

Rifiuti generici non pericolosi:

- Ingombranti, carta, cartone, rottami metallici, imballaggi, mobilio in disuso;
- Carta rappresentata da documentazione contabile e provenienti da attività scientifica, contenenti dati sensibili o riservati, per i quali occorre garantire la non diffusione e riutilizzo;

Altro rifiuti speciali:

- Pile ed accumulatori in genere;
- Toner e cartucce per la stampa esausti;

Ogni altro rifiuto contenuto nell'elenco dei codici CER di cui all'All4.

Si fa presente che l'Università si riserva la facoltà di rendere inoperante il contratto per quelle sedi contenute nell'*elenco degli immobili e delle sedi* di cui all'allegato n. 5 che non dovessero avere più produzione di rifiuti o che non fossero più di propria competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione o assunzione di nuovi insediamenti comunque limitatamente alla regione Toscana.

Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni tecniche per il servizio ed è integrato in merito dall'elaborato n. 2 "specifiche tecniche del servizio".

Art. 2 – Durata dell'affidamento

L'affidamento durerà dalla stipula del contratto per la durata di mesi 3 (anni), con la possibilità da parte dell'Ateneo di effettuare proroghe del servizio oltre il termine stabilito nel caso di non

raggiungimento dell'importo contrattuale e fino al raggiungimento dello stesso, salvo il rispetto dei termini di legge.

Si prevede l'opzione per una eventuale ripetizione o comunque per un rinnovo contrattuale.

Art. 3 - Ammontare lordo complessivo dell'affidamento

L'appalto è costituito da un unico lotto che comprende i rifiuti speciali delle categorie non pericolosi e pericolosi.

importo complessivo a base d'asta	€ 1.170.000,00
di cui oneri per la sicurezza e per gli oneri interferenziali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.000,00
importo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza	€ 1.139.000,00

Il prezzo complessivo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione dei servizi.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dal D.lgs. n.81/2008.

L'Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, nel caso di non raggiungimento del minimo dell'importo contrattuale e fino a raggiungimento del medesimo.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 4 – Condizioni generali e particolari - norme regolatrici dell'affidamento

Per l'attuazione del contratto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;

In particolare, l'operatore economico affidatario con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati ed allegati, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità, compete al Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato R.U.P.) sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato D.E.C.), fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto.

Art. 6 - Modalità e termini per l'esecuzione delle prestazioni.

Divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.32 co.8 del D. L.gs. 50/2016, il D.E.C. ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata dei servizi.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale qualificato e specializzato nonché debitamente formato, secondo la "perfetta regola d'arte" e con le migliori modalità di intervento.

L'operatore economico non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sia nell'approvvigionamento dei materiali e attrezzature (fornitura, accettazione) come nell'esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico dovrà uniformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti.

Gli interventi verranno disposti per iscritto mediante appositi "Ordini di servizio" inoltrati in forma cartacea o su supporto informatico con specificato:

- il luogo dove saranno effettuati gli interventi e/o le forniture di servizio;
- l'indicazione sintetica delle forniture di servizio e delle prestazioni;
- i termini di inizio e conclusione degli interventi o delle forniture di servizio;

Gli interventi ordinati dovranno di norma avere inizio e concludersi entro i termini indicati dal D.E.C. ovvero, secondo i termini stabiliti dalle "specifiche tecniche" di cui all'allegato n. 2.

Il D.E.C. potrà disporre che gli interventi vengano raggruppati ed eseguiti in un certo arco di tempo, in un determinato giorno della settimana, con una determinata frequenza, e in base alle aree geografiche o scientifiche, nel caso potrà disporre anche ritiri fissi con cadenza programmata settimanalmente.

Detti ordini dovranno essere restituiti dall'operatore economico accompagnati da copia dei formulari e report attestanti il servizio eseguito completi dei dati necessari per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite con riferimento all'allegato "elenco prezzi" e "specifiche tecniche" di cui agli allegati 3 e 2.

Altre specifiche tecniche e ordini potranno essere impartiti dal D.E.C. o dai suoi assistenti nel corso dell'intervento.

L'operatore economico dovrà eseguire solo i servizi in essi indicati e attenersi alle prescrizioni contenute.

Al termine di ogni intervento per operazioni di verifica e controllo, l'operatore economico dovrà riempire i dati della pagina TEST e trasmetterlo entro 5 giorni lavorativi al D.E.C., evidenziando le anomalie e le criticità riscontrate nel servizio specifico.

Qualora l'operatore economico ravvisasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso al D.E.C. ed al R.U.P., provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte gli suggeriscono.

Il D.E.C., potrà effettuare dei controlli totali o a campione per verificare che i servizi vengano eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e documento di valutazione dei rischi da interferenza

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi dei propri dipendenti e del personale universitario e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di:

- provvedere alla cooperazione e al coordinamento per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

- eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenziali;
gli oneri della sicurezza interferenziali sono stati stimati pari a € 2.800,00 ricollegabili ai costi relativi alle riunioni e incontri periodici da attuarsi durante l'esecuzione dei servizi tra gli addetti dell'Appaltatore e il direttore della esecuzione del contratto e, se necessario, anche con i tecnici dei laboratori e preposti delle unità locali dell'Università, alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed elementi relativi alla segnaletica di sicurezza ed alla esecuzione di opere provvisoriale per il corretto andamento dello svolgimento dei servizi.

Inoltre, prima dell'inizio dei servizi, dovrà essere previsto uno (o più incontri se necessario) tra l'Appaltatore e il direttore dell'esecuzione del contratto il quale dovrà informare e formare il personale dell'Appaltatore sulle procedure da adottare per la gestione delle emergenze e su tutti i rischi presenti negli ambienti in cui l'Appaltatore esegue i servizi.

I suddetti incontri saranno oggetto di verbali che verranno sottoscritti dall'Appaltatore e dall'incaricato dell'Università e allegati al contratto.

Art. 8 - Verifiche e controlli

Durante l'esecuzione dei servizi al D.E.C. è riservata la facoltà e il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli sulla regolare esecuzione dei medesimi e di eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature utilizzate, nonché sui procedimenti di trattamento e confezionamento, allo stesso è riservata la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei, nonché il diritto di fare ripetere in modo totale o parziale l'esecuzione dei servizi qualora svolti senza osservare le prescrizioni del presente capitolato o la mancata osservazione delle buone tecniche e disposizioni normative in materia di rifiuti e salvaguardia ambientale.

In caso di mancata esecuzione il relativo corrispettivo non verrà liquidato e saranno applicate le penali di cui all'art.12.

L'Università si asterrà dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell'Appaltatore e rivolgerà le eventuali osservazioni al referente tecnico dell'Appaltatore stesso.

Art. 9 - Macchine, attrezzature e materiale di consumo

Tutti i prodotti, gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi dovranno essere in disponibilità dell'Appaltatore, il quale garantisce all'Università, sollevandola da ogni responsabilità, che le stesse siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.

L'utilizzo delle attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le suddette attrezzature non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs 277/1994 e s.m.i., e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 17/2010.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle attrezzature e dei prodotti utilizzati. L'Università non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i prodotti, utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento dei servizi, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

Art. 10 – Subappalto

Per l'eventuale affidamento del subappalto l'Impresa dovrà procedere secondo il disposto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Art. 11 – Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica

Per Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica delle sedi istituzionali dell'Università si intende la catalogazione e istituzione degli impianti presso cui effettuare i servizi con acquisizione

dati, rilievo, censimento e aggiornamento/modifica dati, relativi agli immobili e depositi temporanei finalizzati alla corretta gestione operativa dei servizi e inserimento nelle denunce annuali dovute per legge e attestanti la tracciabilità dello smaltimento rifiuti.

L'Amministrazione si impegna a fornire accesso al patrimonio informativo disponibile per agevolare la costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica.

Art. 12 - Penali

1. Nel caso si verificano le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate.

a) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione dei servizi, per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;

b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;

c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

3. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

4. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'Operatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio dell'Ateneo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

5. In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

6. L'Ateneo procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Ateneo. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.

7. Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente affidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Ateneo avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'operatore appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da dall'Ateneo. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Ateneo con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

8. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Ateneo mediante l'escussione della cauzione definitiva.

9. Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

10. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dall'Ateneo.

11. Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza l'Ateneo ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile.

12. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

13. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 - Pagamenti - Contabilizzazione e liquidazione della prestazione

All'operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti stati di avanzamento delle prestazioni con cadenza bimestrali (con scadenze stabilite nell'ultimo giorno dei mesi pari) e decurtati degli importi delle garanzie, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L'ultimo stato d'avanzamento sarà eseguito alla data di ultimazione del contratto. Il saldo finale sarà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura, applicando i prezzi dell'elenco prezzi contenuti nell'allegato 3 al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie dei servizi realmente effettuati, corrispondenti agli smaltimenti eseguiti.

Le modalità della contabilizzazione sono esplicitate nelle allegate specifiche tecniche che si intendono integralmente accettate dall'Operatore.

Non saranno tenuti in conto servizi eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi del D.E.C. o non conformi al contratto.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

Ai fini della fatturazione si riporta il codice IPA dell'amministrazione e il rispettivo domicilio fiscale: 5F1SMO; Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n.4, 50121- Firenze.

Art. 14 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, definitiva, a sua scelta, sotto forma di garanzia o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;

- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dei servizi;

- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Università, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto svolgimento dei servizi.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.

L'Impresa appaltatrice assume a proprio carico ogni responsabilità conseguente agli eventuali danni che potranno occorrere a persone o cose sia durante il corretto svolgimento del servizio, sia nel caso di mancata osservanza delle norme del presente Capitolato.

L'impresa sarà ritenuta responsabile nel caso di danneggiamenti che si dovessero verificare nell'eseguire le prestazioni.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni con un massimale minimo di € 5.000.000,00.

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare prima dell'inizio dell'esecuzione e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell'assicurazione in questione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per l'operatore economico aggiudicatario la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

Art. 15 – Danni subiti dall'Impresa appaltatrice

Non verrà corrisposto in via assoluta alcun rimborso all'Impresa Appaltatrice per perdite di materiali e/o attrezzi, nonché per danni agli stessi, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche per conto di terzi.

Art. 16 - Assicurazioni obbligatorie del personale

Tutto il personale impiegato dall'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell'art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell'attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E' richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell'operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.

Art. 17 - Ripristini

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di provvedere immediatamente, secondo le indicazioni impartite dal D.E.C., ad ogni ripristino di beni mobili ed immobili danneggiati in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 18 - Risoluzione del contratto d'appalto

UNIFI ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento dei presenti servizi;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. 11;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'Appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dei servizi;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Art. 19 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria

Per tutte le controversie traenti origine dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Firenze. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 20 - Spese di contratto e oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull'esecuzione oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'operatore economico aggiudicatario. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 21 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal,
.....dell' Area Servizi Economici Patrimoniali e Logistici.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà, dell'Unità di Processo Servizi Patrimoniali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà coadiuvato da un assistente tecnico o Direttore Operativo con le funzioni di ispettore di cantiere individuato nel sig.

Il D.E.C. coordina, dirige ed esegue i controlli tecnico-contabili dell'esecuzione del contratto, a tale fine il D.E.C.:

- impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
- presenta periodicamente al responsabile unico del procedimento un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al suddetto responsabile, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- rilascia e invia al suddetto responsabile i certificati attestanti l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art 22 – Responsabile del contratto

Per la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, deve mettere a disposizione dell'Università, per tutto il periodo del contratto, *un referente tecnico e un referente amministrativo*, segnalando al direttore dell'esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile, fax e indirizzo di posta elettronica.

Si precisa che:

- *il referente tecnico* dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto ai servizi; l'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle suddette necessità saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità
- *il referente amministrativo* dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.00; l'Università si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa.

Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai

referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento dei referenti, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 23 – Marche, materiali e prescrizioni generali

I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente appalto, e in particolare per il confezionamento dei rifiuti, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

I materiali forniti dovranno essere riconosciuti dal D.E.C., della migliore qualità, dovranno inoltre corrispondere alle norme C.E.I. ed U.N.I. ed essere contraddistinti dal marchio di qualità IMO e del marchio CE.

Le forniture in genere, dovranno essere di serie scelta e di rinomata casa di produzione ed essere inoltre di gradimento del D.E.C.

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso del servizio, le stesse caratteristiche e condizioni riconosciute ed accettate dal Direttore incaricato.

Qualora nel corso del servizio, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture ritenute non conformi dal D.E.C., valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro impiego saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono utilizzati.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, V.V.F.F., ASL o altri), saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali combustibili dovranno essere di Classe O (zero) e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.

Tutte le apparecchiature ed i materiali forniti in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della compartimentazione.

Art. 24 - Obblighi e oneri generali a carico dell'appaltatore.

Oltre agli oneri sopra indicati, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. lo smaltimento degli imballaggi, dei materiali di risulta e dei materiali utilizzati per le forniture nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle assicurazioni obbligatoria degli operai e che comunque potranno intervenire in corso d'opera;
3. il pagamento di imposte e tasse. L'Università si avvarrà del Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., prima di effettuare il pagamento, e qualunque titolo, di somme di importo superiore a diecimila euro, secondo quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

4. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre alla tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;

Art. 25 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Operatore Economico

Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle prestazioni da eseguire e nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.

Risultano altresì a carico dell'operatore economico e compresi nell'importo i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni.

- 1) Ogni onere inerente:
 - a) la pulizia e manutenzione dell'area oggetto di intervento,
 - b) la custodia diurna e notturna della predetta area e di tutti i materiali in esso esistenti,
 - c) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
 - d) i passi carrabili,
- 2) L'adozione, nell'esecuzione del servizio, di particolari procedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni a persone e beni pubblici e privati.
- 3) Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi integrativi dello stesso anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 4) Entro 10 giorni dalla data di affidamento definitivo dovrà comunicare alla D.E.C. il nominativo del:
 - a) Responsabile del servizio e delle prestazioni, oggetto del presente contratto, precisando che in caso di mancata nomina sarà individuato referente il Titolare legale rappresentante dell'operatore economico;
 - b) Medico competente
 - c) R.S.P.P.

Art. 26 – Rinnovo

L'Università, per far valere l'opzione di rinnovo prevista nel presente capitolato, a seguito di una specifica relazione in cui il DEC descriva le condizioni rilevate nella esecuzione del contratto che manifestino la corretta esecuzione, dovrà entro un mese dalla data di scadenza del contratto, tramite PEC, inviare la comunicazione all'Appaltatore con la determinazione al prolungamento del contratto.

Art. 27 - Patto D'Integrità

L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

L'appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'accordo quadro eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze;

Art. 28 – Documenti allegati

Sono allegati al presente Capitolato denominato allegato 1, formandone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:

Allegato 2: Specifiche tecniche del servizio.

Allegato 3: Elenco prezzi unitari;

Allegato 4: Elenco rifiuti e codici CER

Allegato 5: Elenco edifici in uso all'Ateneo;

Allegato 6: DUVRI;